

**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E BENESSERE ANIMALE
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
SERVIZIO FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA**

Prot. n. AOO_081/ 14/09/2021/0004837
Protocollo in uscita
Trasmissione a mezzo PEC/email ai sensi
del d.lgs. 82/2005

Direttori Generali delle AA.SS.LL.

**Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale**

e, p.c.

Assessore alla Salute e Benessere Animale

Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: Notifica del "Protocollo d'intesa per un approccio omogenea e integrata da attuare in casa di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico" sottoscritto tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

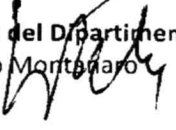
Si trasmette, in allegato, con valore di notifica, il "Protocollo d'intesa per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico" approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1403 del 09/08/2021 recante: "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa da sottoscrivere tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico" e sottoscritto il giorno 06/09/2021, tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale.

Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa M.C. Carbonara del Servizio Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza integrativa, che potrà essere contattato per eventuali ulteriori informazioni in merito all'indirizzo mail mc.carbonara@regione.puglia.it

Distinti saluti.


**Il Dirigente di Servizio
Paolo Stella**


**Il Dirigente di Sezione
Benedetto Giovanni Pacifico**


**Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro**

PROTOCOLLO DI INTESA

Per un approccio omogeneo e integrato da attuare in caso di necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico

TRA

la **Regione Puglia** rappresentata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Dott. Vito Montanaro, giusta deliberazione della Giunta Regionale n. 684 del 26/04/2021

L'**Azienda Sanitaria Locale** di **Bari** rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce;

L'**Azienda Sanitaria Locale** di **Brindisi** rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pasqualone;

L'**Azienda Sanitaria Locale** di **BAT** rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Alessandro Delle Donne;

L'**Azienda Sanitaria Locale** di **Lecce** rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Rodolfo Rollo;

L'**Azienda Sanitaria Locale** di **Foggia** rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vito Piazzolla;

L'**Azienda Sanitaria Locale** di **Taranto** rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Stefano Rossi;

E

il **Ministero dell'Istruzione** - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale, via Castromediano 123, 70100 Bari rappresentata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Silipo;

Premesso che:

- ogni bambino ha diritto di essere tutelato per gli aspetti che riguardano la salute, intendendo con questo termine uno stato di benessere complessivo che è definito da una pluralità di variabili interdipendenti di tipo fisico, psichico, relazionale e ambientale e che la comunità sociale e le istituzioni riconoscono e difendono non solo come bene individuale ma come valore collettivo.
- Un riguardo ancora maggiore va dedicato ai bambini e ai ragazzi affetti da malattie croniche da parte di tutte le risorse del territorio, affinché il ruolo genitoriale sia adeguatamente sopportato e sostenuto in ogni fase dell'evoluzione della patologia e non vengano compromessi lo sviluppo psico-fisico del minore e il suo inserimento nella vita sociale.
- In età evolutiva la comunità scolastica rappresenta l'ambito privilegiato del processo di socializzazione, il confronto con i compagni e docenti, la costruzione di rapporti basati sulla accoglienza, la solidarietà e il rispetto reciproco creano nel bambino sicurezza e fiducia in se stesso e facilitano l'accettazione della patologia cronica e lo sviluppo di competenze di autonomia anche nella gestione della propria particolare situazione di salute.
- Le sinergie interistituzionali, già poste in essere, hanno evidenziato l'importanza della definizione di modelli condivisi d'intervento, nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale.

- Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all'attenzione delle istituzioni e delle associazioni delle famiglie.
- Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola possono avere la necessità di somministrazione di farmaci in orario e ambito scolastico a causa di differenti patologie.
- L'esistenza di tali situazioni richiama l'attenzione delle Istituzioni coinvolte sulla centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza delle priorità di tutelarne la salute e il benessere e pone, altresì, la necessità urgente di definire modelli di intervento.

VISTA la Convenzione sui Diritti del Fanciullo 20.11.1989 - Legge 27 maggio 1991, n. 176 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, -New York 20 novembre 1989- (nello specifico art. 24 c. 2 lett. b. "Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie" e art. 28 c. 1 lett. e: "Adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.")

VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modifiche e integrazioni, recante: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare l'art.21 relativamente all'attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche.

VISTO il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, recante "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" in particolare l'art. 136 sulle strategie fondamentali della politica scolastica, in particolare sulla centralità dei bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti.

VISTO il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." in particolare l'art. 18 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede che nelle scuole il personale dirigente, docente, educativo ed ATA sia adeguatamente formato ai sensi del D.M. 388 del 15/07/2003.

VISTO il Documento protocollo n. 2312 Dip/Segr. del 25.11.2005 "Atto di Raccomandazioni contenente le Linee Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione dei farmaci in orario scolastico" emanato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca d'Intesa con il Ministero della Salute.

VISTO il "Documento strategico di intervento integrato per l'inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete in contesti scolastici educativi e formativi al fine

di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all'istruzione e alla migliore qualità di vita", A.G.D. in collaborazione con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, presentato in Senato il 7.11.2013.

- VISTA** la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".
- VISTA** la D.G.R. n.1372 del 08/02/2017 della Regione Puglia avente ad oggetto "Accordo 6 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Piano per la malattia diabetica". Atto di Raccomandazioni MIUR e Ministero della Salute del 25-11-2005 Linee guida su "Somministrazione farmaci in orario scolastico". Recepimento. Indirizzi operativi alle ASL.
- VISTA** la D.D. n.14 del 25/09/2018 del Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia avente ad oggetto "D.G.R. n. 1372/2017. Approvazione dello schema di protocollo d'Intesa da sottoscrivere tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico";
- VISTA** la nota circolare della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche-Ufficio Politiche del Farmaco della Regione Puglia, con la quale è stato notificato il Protocollo di Intesa tra Regione, ASL e Ufficio Scolastico Regionale per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, con durata biennale a far data dal 29/10/2018.

Tenuto conto che:

- a seguito della scadenza della validità temporale del suddetto protocollo d'Intesa si sono tenute una serie di interlocuzioni tra la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie – Servizio Farmaci, Dispositivi medici e Assistenza Integrativa del Dipartimento Salute regionale con l'Ufficio Scolastico Regionale per valutare le eventuali modifiche ed integrazioni da apportare al suddetto Protocollo d'Intesa, sia in prospettiva del rinnovo dello stesso che in ragione dell'esperienza maturata dalla prima applicazione in via sperimentale nel precedente biennio.

Valutato che:

- l'assistenza agli alunni che necessitano della somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che può essere erogata da parte di personale adulto non sanitario e non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene nella somministrazione, in relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- tale somministrazione, la cui omissione può causare gravi danni alla persona, rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal medico curante e/o dei medici specialisti (Medico di Medicina MMG e/o Pediatra di Libera Scelta PLS e/o Specialista Ospedaliero SO e/o Specialista ambulatoriale SA);
- l'assistenza specifica viene supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, a livello generale e a livello specifico, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal decreto Legislativo 81/2008 e dal DM 388/2003.

- Qualora, invece, la somministrazione del farmaco preveda il possesso di cognizioni specialistiche o laddove sia necessario esercitare discrezionalità tecnica, la competenza al riguardo spetta all'ASL, che individuerà il personale e le modalità atte a garantire l'assistenza sanitaria qualificata durante l'orario scolastico.

Tutto ciò premesso

la Regione Puglia, le Aziende Sanitarie Locali Regionali e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, al fine di regolamentare in modo unitario i percorsi di intervento e di formazione in tutti casi in cui in orario scolastico si registra la necessità di somministrare farmaci, **convengono quanto segue :**

Articolo 1

Premesse

Le premesse e quanto sopra citato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Intesa.

Articolo 2

Linee di intervento

Le Parti convengono di collaborare, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive autonomie istituzionali, per:

- promuovere e sostenere azioni di rete favorendo sinergie e sviluppando interventi finalizzati alla realizzazione di attività riferibili all'ambito specifico dell'Intesa;
- promuovere e favorire azioni atte a sostenere le istituzioni scolastiche nell'applicazione delle procedure per la diffusione della cultura del soccorso e favorire la migliore presa in carico possibile delle situazioni di criticità in linea con la presente Intesa;
- predisporre e/o diffondere supporti informativi e formativi che favoriscano la corretta applicazione delle linee di intervento concordate a seguito della presente Intesa;
- diffondere i contenuti della presente Intesa.

Articolo 3

Ambito di applicazione dell' Intesa e condizioni generali per la somministrazione

L'ambito di applicazione della presente Intesa, in linea con le premesse, riguarda esclusivamente la somministrazione dei farmaci in ambito e orario scolastico per la quale non sia richiesto il possesso di abilitazioni specialistiche di tipo sanitario o discrezionalità tecnica da parte del personale scolastico, come previsto dalle raccomandazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute del 25-11-2005.

I farmaci vengono somministrati in ambito scolastico esclusivamente:

- quando la somministrazione non può venire al di fuori dell'orario scolastico e la omissione può causare danni alla salute dello studente o della studentessa;

- su richiesta scritta di Genitori o Esercenti la potestà genitoriale corredata da prescrizione del Medico curante secondo la modulistica allegata alla presente Intesa.

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso o al Servizio Nazionale 118 nei casi di emergenza o comunque nei casi che richiedono conoscenze di tipo specialistico o discrezionalità tecnica da parte dell'adulto.

Articolo 4

Comitato di gestione dell'Intesa

Le parti daranno mandato ad apposito gruppo tecnico di:

- individuare possibili azioni per il monitoraggio di tutte le attività promosse nell'ambito della presente Intesa;
- individuare possibili interventi per sostenere una adeguata diffusione ed attuazione delle pratiche nel rispetto della presente Intesa;
- condividere i risultati degli interventi in tutte le fasi di attuazione;
- individuare elementi utili alla successiva integrazione ed aggiornamento della presente Intesa ed eventuali azioni correttive da porre in essere sulla base delle criticità rilevate.

Il gruppo tecnico verrà insediato dopo la stipula del Protocollo. Il gruppo tecnico sarà costituito da due rappresentanti dell'USR e due rappresentanti del Servizio Sanitario Regionale, da nominarsi secondo i rispettivi ordinamenti.

La partecipazione al gruppo tecnico non darà luogo ad alcuna indennità o compenso.

Articolo 5

Informazione, Formazione e Addestramento

Le parti al fine di garantire omogeneità nell'approccio e nella risoluzione delle situazioni che potranno presentarsi, per il personale scolastico, concordano la realizzazione di interventi di:

5a. informazione generale: iniziative promosse dai vari soggetti istituzionali e rivolte alle scuole a prescindere dalla presenza o meno di casi, finalizzate a favorire la conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico/formativo e a promuovere la cultura dell'accoglienza. Alle suddette iniziative potranno partecipare anche le associazioni di tutela (familiari di alunni con specifiche patologie) per offrire rapporti funzionali a garantire una migliore gestione degli interventi.

5b. informazione propedeutica all'intervento specifico: iniziative realizzate dal Direttore del distretto sociosanitario della ASL territorialmente competente rivolte al personale scolastico, a fronte della domanda d'intervento in ambito scolastico/formativo presentata dai genitori. Tali iniziative, finalizzate a promuovere, oltre la cultura dell'accoglienza, una maggiore disponibilità da parte del personale scolastico/formativo, sono attuate prima di individuare l'eventuale adesione del personale che potrebbe effettuare l'intervento specifico. L'informazione preliminare è rivolta al personale docente/ATA della scuola/classe ove è inserito l'alunno. Consiste in un inquadramento generale della patologia dell'alunno rivolto a tutto il personale della scuola, con particolare attenzione alle conoscenze utili a garantire la sicurezza dell'alunno

stesso in relazione ai suoi bisogni speciali di salute. In questa fase verrà anche illustrata la tipologia dell'intervento specifico necessario per quel minore.

5c. formazione/addestramento per la gestione del singolo caso: iniziative specifiche, in affiancamento ai genitori, rivolte al personale individuato ai sensi dell'articolo 3, realizzate dal Direttore del distretto sociosanitario della ASL territorialmente competente su richiesta del Dirigente scolastico.

Articolo 6

Soggetti che possono effettuare la somministrazione del farmaco a scuola

La somministrazione del farmaco in ambito e orario scolastico, di cui all'articolo 3, può essere effettuata, previa Intesa con la scuola e secondo le modalità successivamente indicate:

- dai Genitori o Esercenti la responsabilità genitoriale;
- in auto-somministrazione dall'alunno stesso, se maggiorenne, o autorizzato dai Genitori, se minorenni;
- dalle persone che agiscono su delega formale dei Genitori stessi, quali familiari o persone esterne delegate dalla famiglia;
- da personale delle istituzioni scolastiche che abbia espresso per iscritto la propria disponibilità e che sia stato informato sul singolo caso specifico, su delega formale dei Genitori/Tutori ed autorizzato dal Dirigente Scolastico;
- dal personale del Servizio Sanitario Regionale (SSR), su richiesta di intervento, in relazione alla particolarità della condizione dell'alunno che non dovesse consentire la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario.

Articolo 7

Soggetti coinvolti e ruoli

7.1 Genitori/Tutori

I Genitori/Tutori sono i primi responsabili della salute del benessere del proprio figlio nell'assunzione di tutte le decisioni relative al caso, in tutti i contesti nei quali il minore venga inserito e anche durante il tempo della sua permanenza all'interno di una comunità infantile/scolastica/formativa.

L'azione di delega dei Genitori/Tutori nei confronti di altri soggetti per la realizzazione di interventi sul minore presuppone sempre un rapporto di fiducia delegato/delegante e non esclude comunque la responsabilità dei Genitori stessi nella realizzazione degli interventi concordati.

I genitori sono parte attiva del procedimento di presa in carico del figlio da parte delle istituzioni scolastiche/formative e del SSR, garantendo la loro presenza nella formazione/addestramento e fornendo tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale e quotidiana.

A tal fine i Genitori:

- a) garantiscono la loro disponibilità a confrontarsi con i soggetti coinvolti e la loro presenza in affiancamento al personale individuato dal Direttore di distretto, durante le fasi di formazione/addestramento del personale cui verrà affidato intervento;

- b) forniscono tutte le informazioni necessarie e utili alla gestione generale quotidiana del minore in termini di sicurezza, appropriatezza ed efficacia;
- c) depositano presso la scuola uno o più recapiti telefonici dove garantiscono la reperibilità per ogni evenienza;
- d) comunicano tempestivamente ai servizi coinvolti e alla scuola qualsiasi notizia possa riflettersi, in termini di appropriatezza dell'intervento e di ricadute organizzative, sulla realizzazione dell'intervento stesso presso la comunità, producendo la relativa documentazione richiesta (es. assenze del bambino dalla comunità, riduzione dell'orario scolastico/formativo, eventuali cambiamenti di residenza/domicilio/recapiti telefonici, oppure modifiche del piano terapeutico, ecc.);
- e) garantiscono la fornitura dei presidi sanitari e/o dei farmaci necessari - in confezione integra e in corso di validità - per l'effettuazione dell'intervento nonché la sostituzione tempestiva degli stessi alla data di scadenza;
- f) assicurano direttamente l'intervento nei casi di necessità (ad es. in assenza del personale cui ha affidato un intervento).

I Genitori/Tutori, di alunni inseriti all'interno di una comunità scolastica, che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico, come precedentemente indicato, richiedono formalmente la somministrazione al Dirigente Scolastico, utilizzando il **Modulo 1**.

Nel Modulo 1, i Genitori/Tutori, esprimono anche il consenso alla somministrazione di terapie farmacologiche da parte di soggetti terzi eventualmente individuati tra il personale scolastico.

Nei casi di alunni inseriti all'interno di una comunità scolastica per i quali il Genitore/Tutore, a fronte di valutazione congiunta con il medico curante e/o specialista, ritenga possibile effettuare l'**auto-somministrazione** della terapia farmacologica durante l'orario scolastico, il Genitore/Tutore dovrà comunque richiedere opportuna autorizzazione al Dirigente Scolastico utilizzando il **Modulo 2**, con il quale il Genitore/Tutore, contestualmente, esprime anche il consenso o meno alla vigilanza durante l'auto-somministrazione da parte di soggetti terzi del personale scolastico, fermo restando le responsabilità in materia di primo soccorso e di vigilanza sui minori.

Il momento della raggiunta completa autonomia del minore nell'auto-somministrazione del farmaco e/o nell'esecuzione dell'intervento specifico deriverà dalla valutazione congiunta della famiglia e del medico curante e/o specialista.

La scuola acquisirà la documentazione predetta unitamente alla **prescrizione della somministrazione, rilasciata al Genitore/Tutore dal medico curante** (Medico di Medicina MMG/Pediatra di Libera Scelta PLS/medico Specialista MS) redatta su **Modulo 3**.

7.2 Medico di Medicina MMG/Pediatra di Libera Scelta PLS/Medico Specialista MS.

La prescrizione/certificazione del MMG, del PLS, del medico specialista deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:

- nome e cognome dell'alunno
- nome commerciale del farmaco

- la patologia dell'alunno
- l'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici)
- dose da somministrare
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
- durata della terapia
- eventuali effetti collaterali.

I criteri a cui si atterranno i medici prescrittori sono:

- l'assoluta necessità;
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- la somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto relativamente ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.

7.3 Il Dirigente Scolastico

- a) promuove l'organizzazione delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale scolastico ed a tal fine provvede a coordinarsi e a stipulare accordi con il Distretto socio-sanitario della ASL territorialmente competente in associazione al quale dovranno essere svolte tali azioni, anche con il coinvolgimento del medico di medicina generale e della famiglia e/o dello studente;
- b) verifica la disponibilità dei locali idonei alla conservazione e somministrazione dei farmaci ed assicura che gli stessi vengano dotati della strumentazione necessaria a garantire requisiti minimi strutturali come di seguito riepilogati:
 - termometro per la misurazione della temperatura ambientale (che non deve superare i 25 gradi centigradi);
 - l'impianto di condizionamento dell'aria;
 - armadio per la conservazione di farmaci non soggetti a temperatura controllata;
 - frigorifero (che garantisca un *range* di temperatura compreso tra 2 e 8 gradi centigradi);
 - generatore ausiliario di corrente cui siano collegati il frigorifero e l'impianto di condizionamento.
- c) autorizza l'accesso alla scuola nell'orario previsto per l'intervento al genitore o ai soggetti che agiscono su delega formale dei genitori stessi;
- d) individua, *in primis* fra il personale già nominato come addetto al Primo Soccorso (che è stato formato ai sensi del D. Lgs 81/08 e D.M. 388/2003), gli operatori scolastici disponibili (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) a somministrare i farmaci e ai quali deve essere garantita prioritariamente l'informazione e la formazione specifica; si fa in ogni caso riferimento alle raccomandazioni ministeriali citate in premessa;

- e) qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale provvede, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni che, con specifico riferimento alla presente Intesa, si identificano nelle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti. Nelle more della definizione di tali accordi/convenzioni che, nei casi sopra citati, devono comunque essere definiti entro il termine di 45 gg dall'adozione del presente protocollo d'Intesa, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata al Genitore o agli Esercenti la potestà genitoriale concordando con gli stessi e con il medico di base dell'alunno le soluzioni da adottare in via transitoria. Inoltre, i Dirigenti scolastici, ai sensi dell' art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute 25/11/2005, *possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, [...] anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopra descritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.*"
- f) si fa garante dell'organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci, avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati (se nel caso, coinvolgendo anche il medico di medicina generale e la famiglia e/o studente);
- g) promuove la diffusione delle procedure operative (piano di Pronto Soccorso Aziendale) per la gestione dei casi;
- h) invita espressamente, in occasione dei passaggi ad altre scuole, i genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il Dirigente scolastico della scuola di destinazione e concorda la trasmissione della documentazione necessaria per la continuità del progetto;
- i) promuove il monitoraggio di eventuali situazioni critiche che dovessero presentarsi in tale ambito attraverso l'adozione di un apposito registro in cui dovranno essere riportate per ogni evento critico rilevato:
- la patologia dell'alunno;
 - il farmaco somministrato;
 - la tipologia di situazione critica intervenuta;
 - le azioni intraprese.

Tale registro sarà trasmesso annualmente all'Ufficio Scolastico Regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7.4 Il personale scolastico

Il personale scolastico (docente e ATA) resosi disponibile per la somministrazione del farmaco:

- a. partecipa alle attività d'informazione/formazione/aggiornamento;
- b. provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella prescrizione/certificazione;

- c. aggiorna il registro di monitoraggio sulle eventuali situazioni critiche verificatesi a fronte degli interventi effettuati.

7.5 L'Azienda ASL, per il tramite dei Distretti Socio Sanitari

- a) garantisce l'interfaccia di cooperazione con il Dirigente scolastico finalizzata all'organizzazione ed all'espletamento delle attività di formazione del personale scolastico resosi disponibile ed individuato dal Dirigente scolastico per la somministrazione dei farmaci;
- b) nei casi di mancata disponibilità di locali idonei nell'edificio scolastico, ovvero di personale scolastico resosi disponibile alla somministrazione di farmaci in orario scolastico, si rende disponibile alla stipula di appositi accordi/convenzioni tra ASL e Scuola, da definirsi di concerto con il Dirigente scolastico, al fine di garantire il superamento delle criticità logistiche ed organizzative della scuola mediante l'utilizzo di risorse umane e strumentali della ASL;
- c) a fronte di espressa richiesta del Dirigente scolastico o dell'USR, si coordina con gli stessi al fine di definire la gestione dei casi particolari attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici etc.);
- d) si rende disponibile, su richiesta del Dirigente scolastico, a organizzare/partecipare a incontri di formazione degli operatori scolastici sulle specifiche patologie presenti fra gli alunni.

7.6 L'Ufficio Scolastico Regionale (USR)

- a) diffonde la presente Intesa fra le scuole di ogni ordine e grado;
- b) favorisce lo svolgimento delle attività formative/informative finalizzate alla conoscenza delle più frequenti patologie riscontrabili in ambito scolastico e relativi trattamenti favorendo la disseminazione di buone pratiche, monitorando l'operato dei Dirigenti scolastici;
- c) partecipa alle azioni di monitoraggio relativi all'applicazione del protocollo, nell'ambito delle attività effettuate dal Comitato di Gestione dell'Intesa di cui all'art. 4.

Articolo 8

Procedura Operativa

8.1 Gestione casi comuni

- a) I Genitori/Tutori di alunni affetti da patologie croniche o assimilabili, qualora non siano in grado di provvedere direttamente o attraverso propri delegati, presentano la richiesta di somministrazione di farmaci al Dirigente scolastico (Moduli 1 e 2), accompagnata da prescrizione medica (Modulo 3) attestante la patologia del figlio/a o del tutelato/a, la terapia farmacologica e/o l'intervento specifico da eseguirsi durante l'orario scolastico, le indicazioni necessarie per la somministrazione (ad esempio richiesta di particolari condizioni per la conservazione dei farmaci);
- b) Il Dirigente scolastico concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;

- c) Il Dirigente scolastico, verifica la disponibilità dei locali idonei alla conservazione e somministrazione dei farmaci ed assicura che gli stessi vengano dotati della strumentazione necessaria a garantire requisiti minimi strutturali di cui all'art. 7, comma 3, lettera b).;
- d) Il Dirigente scolastico verifica la disponibilità del personale (preferenzialmente quello addetto al primo soccorso) a praticare, previa opportuna formazione/addestramento, la somministrazione di farmaci preventivamente consegnati dai genitori e custoditi a scuola e/o l'intervento specifico richiesto dalla famiglia sul singolo caso. In caso di disponibilità del personale si passa al punto f);

- e) In caso di non disponibilità dei requisiti di cui ai precedenti punti c) e d), si rimanda integralmente all'applicazione dell'art. 4 delle Raccomandazioni MIUR/Ministero Salute 25/11/2005 *"Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari o garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta."*

Si specifica che, in riferimento alla presente Intesa, il Dirigente scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni/convenzioni con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, al fine di sopperire alle carenze logistiche e organizzative dell'istituto scolastico e alla mancanza di personale disponibile ad effettuare l'intervento. Nelle more della definizione di tali accordi/convenzioni che, nei casi sopra citati devono comunque essere definiti entro il termine di 45 giorni dall'adozione del presente protocollo d'Intesa, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale concordando con gli stessi e con il medico di base le soluzioni da adottare in via transitoria.

Inoltre, i Dirigenti scolastici, possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta."

- f) In presenza di disponibilità del personale, questa va acquisita in forma scritta dal Dirigente scolastico/Coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie e portata a conoscenza dei genitori;
- g) Il Dirigente scolastico/Coordinatore delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie invia tutta la documentazione al Direttore del distretto dell'ASL di riferimento territoriale, includendo le seguenti indicazioni:
 - la destinazione di un locale e/o di appositi spazi idonei per la conservazione dei farmaci, delle attrezzature necessarie per l'intervento e della documentazione contenente dati

sensibili dell'alunno, nel rispetto della normativa vigente; detto locale potrà essere destinato anche alla somministrazione del farmaco per eventuali esigenze di riservatezza;

- la presenza dell'attrezzatura necessaria (di cui all'art. 7, comma 3, lettera b)), per la conservazione dei farmaci;
 - la richiesta di informazione/formazione/addestramento del personale scolastico.
- h) Il Direttore del distretto sanitario, avvalendosi del personale e delle strutture aziendali competenti in materia, prende accordi col Dirigente scolastico per la realizzazione della formazione in situazione e per la gestione del caso in riferimento alle criticità segnalate dalla scuola. Il Dirigente scolastico, nelle more della risoluzione definitiva delle criticità del caso, di concerto con la famiglia ed il medico di base, definisce gli interventi transitori tesi a garantire la somministrazione prevista.
- i) Una volta espletata, in tutti i suoi passaggi, la formazione in situazione, il personale scolastico riceve apposito attestato formativo da parte della ASL territorialmente competente sulla base del quale viene individuato quale personale formato per la somministrazione dei farmaci.

8.2 Gestione dell'emergenza

In tutti gli eventi acuti che rivestono i caratteri d'emergenza, relativamente ai casi già noti alla scuola e rientranti nel presente Protocollo, è prescritto il **ricorso al 118**.

E' in ogni caso prescritta l'informazione al genitore contestualmente all'evento acuto.

Articolo 9

Monitoraggio e diffusione dei risultati

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, realizzeranno il monitoraggio delle attività nell'ottica del continuo miglioramento. Si impegnano altresì a diffondere presso la comunità di riferimento i risultati conseguiti, con la finalità di disseminare il più possibile le pratiche di intervento integrate atte a garantire il benessere degli studenti.

Articolo 10

Durata della validità del presente protocollo d'Intesa

- a) Il presente protocollo ha validità di tre anni, a partire dalla data della stipula e può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative, di specifiche necessità o di richiesta da una delle parti firmatarie;
- b) Almeno sei mesi prima della naturale scadenza, le parti si impegnano a verificare i risultati del protocollo e a ridefinire i termini degli impegni ed il successivo periodo di validità;
- c) Le aziende ASL territorialmente competenti si impegnano ad informare del presente protocollo i PLS, gli MMG, gli Specialisti che possono aver in cura pazienti scolarizzati.

Articolo 11

Integrazione tra diritto alla Salute e diritto alla riservatezza

Nell'applicazione del presente Protocollo, il trattamento dei dati personali e sensibili e tutte le azioni connesse all'effettuazione dell'intervento vanno eseguiti nel rispetto della normativa

nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento UE/2016/279.

Le scuole, nell'ambito della propria autonomia, potranno provvedere interventi volti a favorire l'accoglienza, l'inserimento e la socializzazione dell'allievo in condivisione con i genitori/tutori.

Articolo 12

Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto. Nel caso di ricorsi all'Autorità Giudiziaria, il Foro competente è quello di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, 06/09/2021

Direttore Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
(Dott. Vito Montanaro) _____

Azienda Sanitaria Locale BARI – Direttore Generale
(Dott. Antonio Sanguedolce) _____

Azienda Sanitaria Locale BAT – Direttore Generale
(Dott. Alessandro Delle Donne) _____

Azienda Sanitaria Locale BRINDISI – Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Pasqualone) _____

Azienda Sanitaria Locale FOGGIA – Direttore Generale
(Dott. Vito Piazzolla) _____

Azienda Sanitaria Locale LECCE – Direttore Generale
(Dott. Rodolfo Rollo) _____

Azienda Sanitaria Locale TARANTO – Direttore Generale
(Dott. Stefano Rossi) _____

Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
(Dott. Giuseppe Silipo) _____